

**COMUNE DI QUINCINETTO**

PROVINCIA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20****DEL 22/07/2026****OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2026**

L'anno duemilaventisei addì ventidue del mese di luglio alle ore diciannove e minuti quarantacinque, nella sala della adunanze consiliari, regolarmente convocato dal Sindaco, ai sensi dell'art.40 del D.Lgs.n°267 del 18/8/2000, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Pres.	Cognome e Nome	Pres.
CANALE CLAPETTO ANGELO - Sindaco	Sì	DI NARDO LUCA - Consigliere	No Giust.
FOSSON FAUSTO - Vice Sindaco	Sì	LOMBARDI GIOVANNI - Consigliere	No Giust.
BARUFFATO LUCIANO - Consigliere	Sì	BERNABE' FABRIZIO IVANO - Consigliere	Sì
FERRARO LUCA - Consigliere	Sì	MORANDI GIADA - Consigliere	No Giust.
MANGARETTO FLAVIO - Consigliere	Sì		
ABDELRAZEK ALESSANDRO - Consigliere	No Giust.		
CORTESI ANDREA FAUSTO - Consigliere	Sì		
		Totale Presenti:	7
		Totale Assenti:	4

Assume la presidenza il SINDACO

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Aldo Dr. MAGGIO

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Responsabile del servizio finanziario-tributi ha espresso parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1° D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive modificazioni e integrazioni.

F.to: Monica Rag. GIACHINO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)*", riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 26/04/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 52 del D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446;

Visto in particolare l'art.6 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico; 3

- l'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone di cui al comma 837 della medesima norma (canone mercatale) sostituisce, limitatamente alle occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'anno 2026, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile predisposto dal soggetto gestore del servizio ed approvato con deliberazione del consiglio comunale n.19 del 22/07/2026 pari a €120.397,00 per l'anno 2026 di cui € 45.598,00 per costi fissi e € 74.799,00 per costi variabili;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2026/2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 gennaio 2026, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la deliberazione n. 443/2019 e successivamente aggiornata fino alla deliberazione n. 397/2025, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano Economico Finanziario (PEF). Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*;

Considerato in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2026 del Comune di Quincinetto, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate *“Linee Guida”*, ammonta ad € 139.065,34 e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo (€ 120.397,00) è inferiore all'importo sopra indicato;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato “A” succitato, tra utenze domestiche (84%) e non domestiche (16%) come segue:

- nella misura del 90% utenze domestiche e 10% utenze non domestiche per *i costi fissi*;
- nella misura del 80% utenze domestiche e 20% utenze non domestiche per *i costi variabili*;

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe della TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma*

15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147–conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3,a, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il “testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)” e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:

- prima rata: 15/09/2026
- seconda rata: 30/11/2026
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15/09/2026

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Dato atto che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2026 è stato riconosciuto mediante rimessa diretta (bonifico bancario e/o assegno circolare) per rispettare il termine del 30/06/2026 in assenza di bollettazione entro tale data;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto dell'Ente;

Con votazione favorevole unanime,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare le tariffe della TARI per le singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2026 (*allegato A*), in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, con suddivisione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche come segue:
 - ✓ - nella misura del 90% utenze domestiche e 10% utenze non domestiche per *i costi fissi*;
 - ✓ - nella misura del 80% utenze domestiche e 20% utenze non domestiche per *i costi variabili*;
- 3) Di definire il costo del servizio a domicilio di raccolta dell'umido in € 47,30 a componente; tale costo rientra nei servizi a domanda individuale e verrà aggiunto alla bolletta limitatamente a quegli utenti che hanno aderito al servizio facendone specifica richiesta;
- 4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) Di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
 - ✓ le seguenti componenti perequative:
 - *UR1,a* € 0,10 per utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - *UR2,a* € 1,50 per utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
 - *UR3,a* € 6,00 per utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute a favore dei nuclei familiari a reddito ridotto, cosiddetto "bonus rifiuti";
- 6) Di definire, ai fini di contenere i costi di stampa e spedizione delle bollette, di emettere un'unica bolletta contenente i modelli F24 (*modalità di pagamento gratuita sia per l'ente che per l'utente*) delle due rate di pagamento della TARI, con applicazione delle tariffe dell'anno 2026, da riscuotere nelle date riportate nel punto successivo;
- 7) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:
 - prima rata: 15/09/2026
 - seconda rata: 30/11/2026
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15/09/2026

8) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

Con successiva votazione favorevole unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto. Del che si è redatto il presente verbale.

In originale firmati.

IL SINDACO
CANALE CLAPETTO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Aldo Dr. MAGGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art.124 C.1 del D.Leg. 18/08/2000 n.267 per 15 giorni con decorrenza dal: 24/07/2026.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Aldo Dr. MAGGIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Quincinetto, lì 24/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

◇ **La presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 134 c. 3° D. Leg. 18/8/2000 n. 267 in data**

Quincinetto, lì .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Aldo Dr. MAGGIO

RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,840	0,54909	0,46124	0,800	433,82562	0,16671	57,85846
Utenza domestica (2 componenti)	0,980	0,54909	0,53811	1,600	433,82562	0,16671	115,71691
Utenza domestica (3 componenti)	1,080	0,54909	0,59302	2,000	433,82562	0,16671	144,64614
Utenza domestica (4 componenti)	1,160	0,54909	0,63694	2,600	433,82562	0,16671	188,03998
Utenza domestica (5 componenti)	1,240	0,54909	0,68087	3,200	433,82562	0,16671	231,43382
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,300	0,54909	0,71382	3,700	433,82562	0,16671	267,59536

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,510	0,35680	0,18197	4,200	0,13458	0,56524
102-Campeggi, distributori carburanti	0,800	0,35680	0,28544	6,550	0,13458	0,88150
103-Stabilimenti balneari	0,630	0,35680	0,22478	5,200	0,13458	0,69982
104-Esposizioni, autosaloni	0,430	0,35680	0,15342	3,550	0,13458	0,47776
105-Alberghi con ristorante	1,330	0,35680	0,47454	10,930	0,13458	1,47096
106-Alberghi senza ristorante	0,910	0,35680	0,32469	7,490	0,13458	1,00800
107-Case di cura e riposo	1,000	0,35680	0,35680	8,190	0,13458	1,10221
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,130	0,35680	0,40318	9,300	0,13458	1,25159
109-Banche ed istituti di credito	0,580	0,35680	0,20694	4,780	0,13458	0,64329
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,110	0,35680	0,39605	9,120	0,13458	1,22737
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,520	0,35680	0,54234	12,450	0,13458	1,67552
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,040	0,35680	0,37107	8,500	0,13458	1,14393
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,160	0,35680	0,41389	9,480	0,13458	1,27582
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,910	0,35680	0,32469	7,500	0,13458	1,00935
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,090	0,35680	0,38891	8,920	0,13458	1,20045
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,740	0,35680	1,69123	37,670	0,13458	5,06963
117-Bar, caffè, pasticceria	3,900	0,35680	1,39152	27,820	0,13458	3,74402
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,380	0,35680	0,84918	19,550	0,13458	2,63104
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,610	0,35680	0,93125	21,410	0,13458	2,88136
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,060	0,35680	2,16221	49,720	0,13458	6,69132
121-Discoteche, night club	1,640	0,35680	0,58515	13,450	0,13458	1,81010
122-Autorimesse, depositi e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,410	0,35680	0,14629	3,200	0,13458	0,43066
123-Depositi e autorimesse attività artigianali	0,430	0,35680	0,15342	5,000	0,13458	0,67290
124-B & B , appartamenti per vacanze	0,600	0,35680	0,21408	5,500	0,13458	0,74019